

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA

DEL 16/01/2009

SENTENZA

N. 151 /


Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. NARDI DOMENICO	PRESIDENTE	
1. Dott. FEDERICO RAFFAELLO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. DUBOLINO PIETRO	"	N. 035866/2008
3. Dott. SANDRELLI GIAN GIACOMO	"	
4. Dott. SAVANI PIERO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

- 1)  N. IL 29/03/1966
avverso SENTENZA del 20/05/2008
CORTE ASSISE APPELLO di BARI

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

FEDERICO RAFFAELLO

9



Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Angelo Di Popolo, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile,

udito il difensore d'ufficio del ricorrente, avv. Marciano Monica che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

La Corte d'Assise d'Appello di Bari, con sentenza del 20.5.2008, ha confermato la sentenza del 29.11.2006 della Corte d'Assise di Bari, con la quale [REDACTED] era stato condannato alla pena di due anni di reclusione per il reato di abbandono di una minore aggravato dalla morte della stessa (art. 591 c.p.), commesso il 13.11.1999.

La Corte ha ritenuto che la figlia dell'imputato [REDACTED] di soli sette anni, fosse stata abbandonata per l'accattonaggio sulla pubblica via e che dal fatto forse derivata la morte della minore, il cui cadavere venne ritrovato dopo sei mesi dalla sua scomparsa.

Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente deducendo come motivo la contraddittorietà e la illogicità della motivazione.

Sostiene che sarebbero state travisate le dichiarazioni rese dalla testimone [REDACTED], sorella di [REDACTED] questa aveva riferito di essere stata accompagnata dal padre assieme alle sorelle [REDACTED] e [REDACTED], ed affidate alle cure della [REDACTED] presso un campo nomadi sito nei pressi dell'impianto semaforico, ove esse poi si erano poste a mendicare. Il padre, infatti, doveva recarsi all'ospedale dove un'altra sorella il giorno prima era stata operata di appendicectomia ed era ricoverata, assistita dalla madre [REDACTED]

Sostiene che la motivazione con la quale era stato ritenuto l'abbandono sarebbe illogica.

Ritiene questa Corte che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile perché il motivo dedotto implica un giudizio di fatto diverso da quello che è stato compiuto dai giudici del merito nell'interpretare le risultanze istruttorie e che non è deducibile nel giudizio di legittimità. Il motivo è comunque manifestamente infondato.

Il motivo era già stato dedotto in appello e la Corte l'aveva ritenuto infondato con motivazione priva di vizi di sorta.

Anche a volere ritenere provato che le tre sorelline, di tredici, undici e sette anni, fossero state affidate alla maggiorenne [REDACTED] (non meglio identificata) dimorante presso il campo nomadi vicino all'impianto semaforico, restava il fatto che le minori avevano potuto allontanarsi dal campo tranquillamente e da sole ed avevano mendicato per ore presso il semaforo, senza la presenza di nessun adulto e senza che venissero ricercate dai parenti che le avrebbero avute in affidamento.

La Corte ha ritenuto che le minori fossero state condotte in quel campo nomadi, proprio perché andassero a mendicare presso l'impianto semaforico; ed infatti i parenti ai quali esse sarebbero state

4

F

affidate, se fosse stato loro raccomandato di evitare che le stesse si dessero all'accattonaggio, avrebbero dovuto porsi alla loro ricerca, il che non era avvenuto. [REDACTED] inoltre, aveva riferito di essere dedita abitualmente all'accattonaggio assieme alle sorelline e che l'accattonaggio era l'unica fonte di sostegno dell'intera famiglia.

La motivazione che ha escluso la mancanza di responsabilità del padre della minore non è contraddittoria e non è illogica.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 16 gennaio 2009

Il Consigliere estensore



Il presidente



Depositata in Cancelleria

Roma, li ...27 APR. 2009..



IL CANCELLIERE

Carmela Lanzuise

